



ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO PER IL SERVIZIO SANITARIO DI EMERGENZA ED URGENZA MEDICA (Art. 7, co. 4, D. LGS. N° 36/2023)

TRA

“AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA”, di seguito per brevità anche AOUP, ente di diritto pubblico con sede in Padova, via Giustiniani 1, codice fiscale 00349040287, rappresentata dal dott. Giuseppe Dal Ben, nato il [REDACTED] a [REDACTED], Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente

e

IPAB “Pia Opera Croce Verde Padova”, di seguito per brevità anche POCV, con sede in Padova, via Nazareth 23, codice fiscale 80010260281, partita IVA 04450900289, rappresentata dal sig. Egidio Bassan, nato il [REDACTED] a [REDACTED], Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

PREMESSO

1. che con L.R. del Veneto n° 26 del 27 luglio 2012 è stato disciplinato il sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, prevedendo l'accreditamento quale condizione legittimante l'esercizio di tale attività;
2. che con D.G.R. della Regione del Veneto n° 179 del 27 febbraio 2014 sono state approvate le disposizioni attuative della L.R.V. n. 26/2012 individuando, mediante apposita elencazione, gli enti accreditati al servizio di soccorso e trasporto con ambulanza, nonché le relative modalità di affidamento, incentrandole sul regime convenzionale diretto con le associazioni di volontariato beneficiarie dell'accreditamento stesso;
3. che con DGRV n° 870 del 19 luglio 2022 è stato disposto l'aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza.
4. che POCV configura per statuto un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolge il trasporto sanitario di soccorso ed emergenza nell'ambito della Provincia di Padova, in coerenza alle proprie previsioni statutarie, sicché concorre con l'Azienda Ospedale – Università Padova nello svolgimento di tale servizio, perseguendo l'interesse pubblico all'ottimale assistenza dell'infortunato;
5. che POCV rientra nell'elenco dei soggetti accreditati per le attività di soccorso e trasporto sanitario di cui alla D.G.R. n° 179 del 27 febbraio 2014 della Regione del Veneto e svolge sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dall'accordo di cooperazione in oggetto, come espressamente attestato da POCV con nota Prot. 1028/00 del 6 aprile 2021 (allegato 1);
6. che alla luce di quanto indicato nelle precedenti premesse, nonché di quanto riportato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 16 novembre 2020, n° 7082, sussistono i presupposti di cui all'art.7, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36;

7. che con nota prot. n. 10313 del 16 febbraio 2021 e successiva nota integrativa prot. n. 81983 del 14 dicembre 2022 AOUP trasmetteva alla CRITE il progetto di partenariato pubblico pubblico per il servizio di trasporto in urgenza ed emergenza medica;
8. che con nota prot. n. 2927 del 7 dicembre 2022, POVC ha manifestato a AOUP il proprio impegno alla formalizzazione dell'accordo di partenariato pubblico-pubblico avente ad oggetto il servizio di trasporto in urgenza ed emergenza medica e ciò sottoscrivendo per preventiva accettazione lo schema del presente accordo;
9. che con nota prot. n. 20732 del 21 marzo 2023, la CRITE ha espresso parere favorevole al progetto presentato indicando alcune specifiche previsioni;
10. che con deliberazione del Direttore Generale n. 1688 del 12/9/2023 è stato approvato l'accordo di Partenariato Pubblico Pubblico tra Azienda Ospedale – Università Padova e Pia Opera Croce Verde Padova per il servizio di trasporto urgente con ambulanza di pazienti critici, equipe mediche, culle ed organi, per la durata di cinque anni a decorrere dall'avvio del servizio e per spesa complessiva di € 5.250.000 IVA esente (€ 1.050.000/anno IVA esente).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti sottoscrivono il presente accordo, articolato nelle disposizioni che seguono.

ART. 1 CONSENSO E OGGETTO

Con il presente accordo tra “Azienda Ospedale-Università Padova” e “IPAB Pia Opera Croce Verde” è costituito un partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell'art. 7 co. 4, del D. Lgs n° 36/2023, per l'organizzazione e l'esecuzione dei trasporti sanitari di pazienti critici, neonati critici, equipe trapiantologiche e organi, da eseguirsi in regime di “emergenza ed urgenza medica” ex DGR Veneto n° 440/2013, con ambulanze e altri veicoli idonei.

Con la sottoscrizione del presente accordo, POCV si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione sulle modalità di svolgimento, da parte della stessa, delle attività di trasporto sanitario oggetto di accordo. In particolare, POCV si impegna a comunicare tempestivamente a AOUP – anche ai sensi dell'articolo 21 del presente accordo – eventuali cessazioni nello svolgimento delle predette attività di trasporto sanitario prestate in favore di Azienda ULSS n. 6 Euganea e/o di IOV, nonché eventuali variazioni nelle modalità organizzative di svolgimento di tali attività di trasporto sanitario conseguenti all'eventuale aggiudicazione, in favore di POCV, di procedure ad evidenza pubblica gestite nel mercato aperto.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere trasmesse da POCV entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle intervenute variazioni.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi di trasporto oggetto del partenariato sono da effettuarsi con veicoli adibiti ad attività di trasporto e soccorso sanitario, omologati secondo i requisiti minimi previsti dall'allegato “A” della DGRV n° 870 del 19 luglio 2022 e dal presente Accordo, secondo le modalità di cui alla normativa regionale vigente, ovvero: DGRV n° 440 del 10 aprile 2013 e allegato “A” della DGRV n° 1469 del 19 maggio 2009.

I trasporti sono disposti e coordinati dalla Centrale Operativa (C.O.) del SUEM 118 dell'AOUP.

I servizi, essendo qualificati e da svolgere in regime di urgenza ed emergenza medica, devono essere garantiti ventiquattro ore su ventiquattro, ogni giorno dell'anno.

Possono essere richiesti e devono essere impiegati, fino a cinque mezzi contemporaneamente, anche di diverso tipo, tra quelli individuati nel presente accordo, eccettuate le riserve .

Tipologie di trasporti:

- Trasporto secondario interospedaliero di pazienti critici;
- trasporto di pazienti critici all'interno di AOUP;

- trasporto di pazienti dall'elisuperficie al Pronto Soccorso o ad altro reparto di destinazione;
- trasporto di neonati critici;
- trasporto equipe trapiantologica;
- trasporto pazienti da sottoporre a trapianto;
- trasporto organi, campioni biologici e tessuti.

Tipologie di mezzi richiesti:

- Ambulanze di soccorso avanzato medicalizzate (ai sensi della DGRV n° 870/2022), con equipaggio composto da autista ed infermiere (c.d. Attrezzate);
- Ambulanze per trasporto neonatale, in grado di alloggiare la termoculla della Patologia Neonatale dell'Azienda, con equipaggio composto da autista ed eventualmente un volontario, qualora necessario (c.d. Culle);
- Autoveicoli per il trasporto delle equipe sanitarie, degli organi da trapiantare, dei campioni biologici, dotate di dispositivi di allarme visivi ed acustici ed omologate allo scopo ai sensi delle normative vigenti, con equipaggio composto da uno o due autisti, in base alla distanza da percorrere (c.d. Equipe ed Organi).

Descrizione del servizio, disponibilità di mezzi e tempistiche di attivazione:

1) Trasporto di pazienti con "ambulanza di soccorso avanzato"

Il trasporto deve essere compiuto con equipaggio composto da un autista e un infermiere, in possesso dei requisiti formativi e professionali previsti dalla DGRV n° 870/2022. Nel caso in cui le condizioni del paziente, rendessero necessario anche la presenza del medico dell'Azienda a bordo dell'ambulanza, il servizio deve comprendere anche il rientro del medico in Azienda.

I trasporti sono disposti e coordinati dalla Centrale Operativa (C.O.) del SUEM 118 dell'AOUP che attiva le ambulanze prendendo contatto con Croce Verde.

Per quanto riguarda le tempistiche di attivazione riguardo le 2 ambulanze di soccorso avanzato medicalizzate la prima con equipaggio composto da autista ed infermiere, attivabile entro 2 (due) minuti, la seconda con autista, attivabile in 30 (trenta) minuti per svolgere le seguenti prestazioni:

- trasporti tra le sedi dell'AOUP con solo infermiere o anche con medico (quest'ultimo messo a disposizione dall'Azienda);
- trasporto di pazienti dall'elisuperficie al Pronto Soccorso o ad altro reparto di destinazione;
- trasporti protetti di degenti ospedalieri tra i diversi edifici aziendali per l'effettuazione di procedure diagnostico-terapeutiche;

In caso di necessità di attivazione della seconda "attrezzata", contemporaneamente alla prima, potrà essere impiegato il personale degli altri mezzi disponibili, operativo sempre entro 30 (trenta) minuti dalla richiesta del servizio. L'infermiere, qualora necessario, verrà messo a disposizione da POCV solo se disponibile, altrimenti verrà messo a disposizione da AOUP.

Il rimborso orario riconosciuto per l'infermiere messo a disposizione da POCV non deve superare € 28/ora comprensivo di IVA e CP. Tale importo potrà essere rivisto in base all'andamento dei prezzi di mercato o in alternativa alla possibilità di POCV di avvalersi di proprio personale infermieristico dipendente, previa accettazione della nuova tariffa da parte di AOUP.

Nel caso in cui AOUP sia in grado di internalizzare il servizio, si prevede la possibilità di rescindere la fornitura dell'ambulanza infermierizzata dando un preavviso di 2 mesi a Croce Verde.

2) Trasporto neonatale con culle termiche:

Il servizio riguarda il trasporto di neonati in condizioni critiche (c.d. "trasporto neonatale"), da effettuarsi su territorio nazionale e anche all'interno dell'Azienda, con ambulanze idonee e

predisposte per accogliere le culle da trasporto neonatale del Dipartimento di Pediatria dell'Azienda, con equipaggio composto da un'autista ed eventualmente, qualora necessario, un volontario/OSS.

Il servizio, che viene effettuato con personale sanitario dell'Azienda, deve comprendere anche il rientro del personale sanitario in Azienda.

Per quanto riguarda le tempistiche di attivazione l'ambulanza per trasporto neonatale, in grado di alloggiare la termoculla della Patologia Neonatale dell'Azienda, con equipaggio composto da autista ed eventualmente un volontario, qualora necessario, deve essere operativa presso la Patologia Neonatale entro 30 (trenta) minuti dall'attivazione. Il servizio può comprendere anche il trasporto dell'equipe medica dell'Azienda a bordo in andata e in ritorno.

3) Trasporto connesso alle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti, equipe sanitarie:

Il trasporto è effettuato con mezzi speciali omologati e adibiti a trasporto di campioni biologici, plasma ed organi, nonché di personale medico e/o attrezzature - con apposita identificazione e dispositivi di allarme acustici e luminosi - adeguati a garantire la corretta, puntuale e confortevole esecuzione dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche di cui alla DGRV n. 1469 del 19 maggio 2009 (es: trasporto delle equipe prelevatrici o trapiantatrici, trasporto di organi e tessuti). Il servizio potrà essere richiesto su tutto il territorio nazionale, con equipaggio composto da uno o due autisti (secondo la distanza) e deve comprendere anche il rientro del personale sanitario in Azienda.

Il servizio viene svolto con personale sanitario dell'Azienda.

I trasporti, effettuati nell'ambito delle attività di prelievo e trapianto, comprendono:

- trasporto di equipe sanitarie per effettuazione di prelievo di organi (da Azienda verso ospedali intra e extra regionali);
- trasferimento di organi dalla sede di prelievo alla sede di trapianto (sia in entrata sia in uscita dalla Regione);
- trasporto di campioni ematochimici per esecuzione di biopsia/cross-match (da Azienda o dal Centro di Prelievo verso il Centro Interregionale di riferimento, ad esempio il NIT di Milano);
- trasporto di campioni istologici e/o microbiologici per valutazioni d'idoneità (dalla sede di prelievo dove l'equipe medica sta eseguendo il prelievo di organi verso Azienda);
- trasporto di campioni di midollo osseo (dalla sede di prelievo verso Azienda);
- prelievo della pelle-cute dalla sede di prelievo (c/o "Banca della Cute" - Ospedale di Verona o altri istituti) all'Azienda;
- altri compiti riferiti all'attività di trapianto, disposti e coordinati dalla Centrale Operativa del SUEM 118 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferimento paziente ricevente da aeroporto ad Azienda).

Il trasporto deve avvenire nel rispetto dei tempi compatibili con le esigenze operative connesse all'attività di prelievo o trapianto e dei tempi di ischemia sopportabile per l'eventuale organo da trasportare e, comunque, nel più breve tempo possibile.

Gli interventi potranno essere svolti su tutto il territorio nazionale, su disposizione della Centrale Operativa del SUEM 118 di Padova.

Nessun intervento, disciplinato dalla presente convenzione, può essere compiuto al di fuori delle disposizioni della Centrale Operativa del SUEM.

Per quanto non previsto si rimanda alla normativa regionale e nazionale, tempo per tempo vigente, o ad eventuali nuove pattuizioni tra i partner pubblici del presente accordo.

Per quanto riguarda le tempistiche di attivazione, i due automezzi per i trasporti connessi alle attività di trapianto, con equipaggio composto da uno o due autisti, in base alla distanza da percorrere, devono essere operativi presso l'Azienda entro 30 (trenta) minuti dall'attivazione. Il

servizio può comprendere anche il trasporto dell'equipe medica dell'Azienda a bordo in andata e in ritorno.

Gli equipaggi descritti nei punti precedenti non sono vincolati ai mezzi, pertanto, le unità di personale destinate al servizio, dovranno poter essere impiegate indifferentemente su ogni veicolo destinato ai trasporti oggetto del presente accordo, su disposizione della CO SUEM 118.

ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO E IMPORTO

La convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dall'avvio del servizio, fatta salva la facoltà di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza naturale, dando atto che la stessa proroga è consentita esclusivamente per il periodo eventualmente necessario al completamento di un nuovo accordo di partenariato pubblico-pubblico o di una procedura di gara.

Il partenariato sarà attivato entro 30 (trenta) giorni dalla firma della presente convenzione.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dalla convenzione in qualsiasi momento previa lettera di disdetta da comunicarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della data di effettivo recesso.

In caso di recesso, il servizio dovrà comunque essere garantito fino alla stipula di un nuovo accordo, alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità organizzative previste da quello vigente.

POCV non potrà avanzare richieste di indennizzo o risarcimento in seguito al recesso dell'Azienda.

L'importo annuo della presente convenzione è stimato in euro 1.050.000,00 IVA esente, come da tabella allegata (allegato n.5).

ART. 4 COOPERAZIONE TRA GLI ENTI

AOUP fornirà: il servizio di gestione e coordinamento del servizio ad opera della Centrale Operativa del SUEM 118; i farmaci (allegato n. 4) e dispositivi indicati nelle tabelle allegate (allegato n. 2 – dotazioni strumentali e n. 3 – materiali di consumo); il personale sanitario delle equipe di trapianto e del trasporto neonatale.

AOUP fornirà il noleggio e lavaggio delle lenzuola che verranno utilizzate nelle ambulanze durante il servizio trasporto dei pazienti.

Presso i locali di Croce Verde verrà consegnata la biancheria pulita e ritirata quella sporca.

Croce Verde è responsabile del corretto uso della biancheria data in dotazione e, in caso di smarrimento, verranno addebitati i relativi costi.

AOUP si rende disponibile ad individuare azioni migliorative per aumentare la qualità del servizio o ridurre i costi.

ART. 5 VARIAZIONI DELL'ACCORDO

Per le variazioni all'oggetto della convenzione, che si rendessero necessarie nel corso della sua durata, la fattibilità ed i relativi costi saranno definiti prima dell'avvio della nuova prestazione e rimborsati a consuntivo, previa accettazione di AOUP.

Art. 6 DIREZIONE E DIPENDENZA OPERATIVA

I mezzi di soccorso hanno l'obbligo di operare esclusivamente su disposizione della Centrale Operativa del SUEM 118 di Padova.

I servizi devono essere svolti nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni emanate dalla Centrale Operativa del SUEM 118 di Padova ai sensi della DGRV 870/2022, allegato "A".

POCV garantisce che gli equipaggi si atterrano alle disposizioni ricevute dalla Centrale Operativa.

I mezzi di soccorso impiegati e contabilizzati non potranno essere destinati a nessun altro uso o servizio, dovendo essere disponibili ed utilizzati, in via esclusiva, per i trasporti oggetto della presente convenzione, ventiquattro ore su ventiquattro ogni giorno dell'anno.

ART. 7 MEZZI DI SOCCORSO, EQUIPAGGI E DOTAZIONI SANITARIE

Tutti i mezzi di soccorso impiegati dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dall'allegato "A" della DGRV n° 1080 del 17 aprile 2007 e dall'allegato "A" della DGRV. n° 870/2022, in tema dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di trasporto e soccorso sanitario.

Nel corso della convenzione AOUP si riserva di chiedere una variazione del numero e della tipologia dei mezzi, se le esigenze operative non temporanee lo rendessero necessario o in conseguenza di nuove disposizioni normative, fermo restando la variazione dei costi ma concordando tempi e modi di integrazione con POCV.

I mezzi previsti dal presente accordo sono i seguenti: due ambulanze attrezzate, una per trasporto neonatale più una riserva, due autoveicoli per equipe/organismi con una riserva, due veicoli per trasporto campioni per il cross-match donatore/ricevente, anche con funzione di riserva per trapianti.

Gli equipaggi non sono vincolati ai mezzi pertanto le unità di personale destinate al servizio, dovranno poter essere impiegate indifferentemente su ogni veicolo destinato ai trasporti oggetto del presente accordo.

Caratteristiche dei Mezzi di soccorso

I mezzi di soccorso in servizio e quelli sostitutivi, dovranno riportare le scritte e i logotipi previsti dalla DGRV n° 2007 del 04 novembre 2013 e ss.mm.ii. oltre quelli stabiliti da AOUP: questi dovranno essere realizzati e applicati a cura di POCV, previa approvazione da parte di AOUP. Il vano sanitario deve essere allestito in modo da consentire di poter operare agevolmente sul paziente e gli alloggiamenti per il materiale sanitario e le apparecchiature devono essere di facile accesso e collocate in posizione ergonomica. Inoltre, devono essere curati gli aspetti riguardanti la sicurezza dei passeggeri.

Eventuali nuovi mezzi messi a disposizione per il servizio dovranno avere le stesse caratteristiche e certificazioni elencate e dovranno essere sottoposti ad approvazione del Direttore della Centrale Operativa del SUEM 118 prima dell'impiego per le attività. Le modalità riguardanti il cambio di automezzi o l'avvicendamento di personale non devono comportare interruzione nell'operatività del servizio.

Manutenzione automezzi

Prima dell'inizio del servizio POCV dovrà produrre dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, relativa alla conformità delle attrezzature in dotazione ai propri mezzi, alle norme vigenti di sicurezza tecnica degli impianti, all'applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n° 81/2008, nonché presentare il proprio progetto interno di sicurezza.

I mezzi di soccorso, le relative apparecchiature ed i presidi dovranno essere costantemente funzionanti e in buona efficienza.

POCV dovrà garantire e documentare con appositi registri, la manutenzione, la disinfezione e la sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente e secondo eventuali disposizioni aggiuntive impartite dall'Azienda.

POCV dovrà, inoltre, su richiesta dell'AOUP presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la manutenzione delle apparecchiature.

In caso di fermo per guasto di uno dei mezzi, POCV si impegna a sostituirlo tempestivamente con una delle riserve, ove previste, ovvero provvedendo alla riparazione dello stesso, rapportandosi con il Direttore SUEM per far fronte al servizio.

Stazionamento dei mezzi

I mezzi di soccorso e trasporto sosterranno nella sede operativa di POCV.

Dotazioni strumentali, materiali di consumo e farmaci

POCV deve attrezzare tutte le ambulanze utilizzate per le attività di trasporto e soccorso con i materiali e le dotazioni strumentali elencate nell'allegato n. 2. Le caratteristiche di tali

dotazioni devono essere approvate dal Direttore della C.O. del SUEM 118.

AOUP provvede al rifornimento, su tutte le ambulanze di soccorso in convenzione, dei materiali di consumo compresi nell'allegato 3, nonché dei farmaci necessari allo svolgimento dei servizi, compresi nell'allegato 4. La lista di tali materiali e farmaci è decisa dal Direttore della Centrale Operativa del SUEM 118 ed è riportata negli allegati 3 e 4 a titolo puramente esemplificativo, ai fini della definizione dell'ingombro, per il corretto alloggiamento nell'ambulanza e negli zaini di soccorso.

AOUP si riserva di modificare la fornitura di farmaci e materiali di consumo in caso di variazioni apportate al Prontuario Terapeutico Ospedaliero e/o ai Protocolli Terapeutici adottati dalla Centrale Operativa del SUEM 118.

In base alle caratteristiche del servizio da svolgere, la Centrale Operativa del SUEM 118 potrà disporre variazioni nelle dotazioni di cui agli allegati 2, 3 e 4: in questi casi POCV può essere autorizzata a non avere a bordo alcune dotazioni e, viceversa, il personale di AOUP può eseguire il trasporto servendosi di farmaci e dotazioni strumentali specifiche proprie.

La gestione quotidiana, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la verifica della perfetta funzionalità delle attrezzature strumentali, nonché la verifica sulla completezza dei farmaci e dei presidi, che costituiscono la dotazione dei mezzi, competono al personale di POCV.

POCV si impegna:

- a richiedere tempestivamente i quantitativi necessari per un corretto reintegro alla Centrale Operativa del SUEM 118 che, dopo aver valutato la congruità delle richieste, provvederà ad evaderle;
- a utilizzare i materiali forniti solo ed esclusivamente per le attività convenzionate;
- a fornire alla Direzione del SUEM 118, trimestralmente, apposita rendicontazione del materiale ritirato e utilizzato;
- a mantenere la biancheria in uso nei mezzi di soccorso. POCV si dichiara edotta che la biancheria in uso presso AOUP è di proprietà di un soggetto terzo, appaltatore del servizio di lavandolo e che in caso di utilizzo estemporaneo di biancheria (lenzuola, coperte) di proprietà dell'appaltatore di detto servizio, si impegna a restituirlo nel medesimo stato conservativo al proprietario, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità, anche economica, che potesse derivare.

Sistemi di comunicazione e applicativo informatico

Ogni mezzo deve essere dotato di smartphone, idoneo a supportare gli applicativi per trasmissione/ricezione dati con la CO del SUEM 118, che dovrà essere fornito da POCV.

Ogni automezzo deve essere dotato di uno stradario e di un apparato per la gestione della navigazione stradale, entrambi aggiornati.

Se ritenuti necessari da AOUP, POCV si impegna a consentire l'installazione degli apparati veicolari della Rete Radio Regionale del SUEM 118, che sono forniti e installati a cura dei competenti uffici della Regione del Veneto.

POCV si impegna inoltre a consentire l'installazione di apparati aggiuntivi per la gestione della navigazione e delle comunicazioni con la Centrale Operativa del SUEM 118, forniti da AOUP ed a restituirli alla scadenza della convenzione.

POCV fornirà un applicativo informatico, web-based, per la gestione del processo di trasporto dalla richiesta al completamento del viaggio, accessibile da browser di tipo standard che AOUP potrà utilizzare per effettuare i controlli sulla rendicontazione di cui all'art. 17 del presente accordo.

Resta inteso che POCV avrà l'obbligo di adeguare la propria gestione operativa a tali implementazioni informatiche, previo accordo con la Centrale Operativa.

ART. 8 PERSONALE

POCV dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

In caso di necessità operative, è possibile che il personale in servizio su mezzi di soccorso di altri enti, su disposizione della C.O., operi a bordo delle ambulanze di POCV.

In considerazione dell'impiego di volontari le parti concordano che i nominativi dei volontari potranno essere modificati anche ad inizio turno. I fogli di servizio dovranno essere sottoscritti con

firma autografa del prestatore a scopo di identificazione, conservati e messi a disposizione di AOUP, a semplice richiesta.

Il personale di POCV dovrà avere una buona conoscenza del territorio di competenza, dei mezzi di soccorso e delle strutture ospedaliere ivi ubicate.

Inoltre, tutti i membri di equipaggio del mezzo di soccorso devono avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Eventuali variazioni intervenute per cambio turno, malattia o assenza, devono essere riportate nella scheda del turno controfirmata da ciascun membro, che è consegnata a fine turno e custodita presso gli uffici dell'ente ed esibite a richiesta o in fase di rendiconto.

L'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale necessari al personale operante sui mezzi di soccorso sono garantiti da POCV. Le divise devono avere caratteristiche e colori previsti dalla normativa vigente.

Sulla divisa deve essere applicata una targhetta identificativa dell'operatore, nonché i loghi previsti dalla normativa vigente (DGRV n° 2007 del 04 novembre 2013 e All. "A" alla DDR n° 190 del 20 novembre 2013 e ss.mm. ii.), che devono essere approvati dal Direttore del SUEM 118.

Il personale di POCV deve essere assicurato a cura dello stesso Ente.

POCV s'impegna affinché il personale si comporti in modo irreprensibile, eseguendo le missioni con puntualità e mostrando gentilezza e disponibilità nei confronti delle persone soccorse e/o trasportate.

Il servizio dovrà essere prestato con le medesime caratteristiche di umanità e di cortesia a chiunque ne abbia necessità, senza discriminazioni di natura economica, di razza, di religione, di nazionalità.

Il personale dovrà curare l'ordine e la pulizia della divisa e dovrà tenere sempre in evidenza la targhetta sulla quale risultino il nome e la qualifica.

I rapporti con il personale ospedaliero o di altre associazioni di trasporto e soccorso malati dovranno essere sempre improntati alla massima educazione, correttezza e precisione, evitando discussioni e polemiche tra addetti, specie alla presenza di malati o di pubblico. Qualsiasi inconveniente dovesse insorgere durante o in conseguenza di servizi disposti dalla C.O., i fatti dovranno essere riferiti ai rispettivi Responsabili.

POCV s'impegna a garantire che il proprio personale, in servizio sugli automezzi di soccorso, utilizzi i dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente, riguardo:

- protezione dal rischio biologico;
- visibilità del personale durante gli interventi di soccorso;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Qualora si rendesse necessario intervenire in situazioni di acclarato rischio biologico/infettivo la C.O. fornirà le istruzioni necessarie ai fini dell'intervento.

POCV dovrà, inoltre, fornire i riferimenti e il nominativo di un referente per l'organizzazione del servizio, quale interfaccia operativa per qualsiasi problematica ordinaria con le competenti Strutture dell'AOUP e della C.O. SUEM 118.

Il personale infermieristico in servizio sui mezzi di soccorso, messo a disposizione da POCV, dovrà essere iscritto all'Ordine delle Professioni Sanitarie Infermieristiche.

In particolare dovrà aver seguito un programma formativo comprendente: laurea in infermieristica o diploma equivalente; corso BLS-D – PBLSD; corso ALS o equivalente; corso PTC avanzato o equivalente; corso immobilizzazione, estricazione e trasporto; corso gestione avanzata delle vie aeree; corso interpretazione ECG; corso Incidente Maggiore; corso sulla gestione dei pazienti di area critica.

POCV dovrà presentare il curriculum formativo e professionale di ogni infermiere impiegato per lo svolgimento del servizio.

POCV s'impegna inoltre a formare il proprio personale infermieristico sulle specifiche Linee Guida e Protocolli stabiliti dal Direttore della C.O.

POCV dovrà comunicare all'AOUP le eventuali cessazioni e inserimenti di infermieri messi a disposizione del servizio.

Il personale infermieristico dovrà operare sotto il coordinamento della Centrale Operativa del SUEM 118, attenendosi ai Protocolli operativi disposti dal Direttore della stessa C.O.

POCV si impegna a programmare, con la collaborazione e l'assistenza della C.O. SUEM 118, un'attività di aggiornamento periodico e formazione continua per le diverse categorie di personale, con l'obbligo di comunicare al SUEM i programmi degli stessi corsi ed il loro effettivo svolgimento.

Nel fascicolo personale deve essere data evidenza delle attività di formazione e aggiornamento programmato.

In ogni caso il personale di POCV, operante sui mezzi di soccorso è tenuto a frequentare eventuali corsi di formazione prescritti dall'AOUP o dalla Regione.

ART. 9 ONERI E OBBLIGHI DI POCV

Sono a carico di POCV per il servizio oggetto del presente accordo tutti gli oneri ed obblighi seguenti:

Contratto di lavoro del personale

- osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Comparto a cui appartiene POCV e gli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Personale volontario

- utilizzare personale volontario secondo le disposizioni di legge e secondo il proprio statuto.

Altri obblighi

- presentare la convenzione vigente per lo smaltimento dei rifiuti e produrre la documentazione delle procedure in essere;
- POCV è tenuta alla raccolta dei rifiuti speciali sanitari, nel rispetto dell'attuale normativa vigente, compresa la tenuta del "formulario" e si avvale di una ditta esterna per le operazioni di smaltimento;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di carattere generale e specifiche ufficialmente stabilite dall'AOUP e dal SUEM 118;
- dare immediata comunicazione all'AOUP degli eventuali danni a cose o a persone causati nello svolgimento del servizio, nonché degli eventuali guasti e danni subiti dagli operatori. Al riguardo POCV ha l'obbligo di custodia dei beni fognari dall'AOUP in comodato d'uso gratuito;
- istituire un'adeguata forma di "autocontrollo" affinché il personale osservi tutte le norme di legge e di regolamento e relative allo stato e alle condizioni di circolazione degli automezzi;
- rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi di cui alle prescrizioni della presente convenzione, nonché a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali;
- condurre con responsabilità gli automezzi nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore e future per la circolazione stradale ed i regolamenti relativi, usando la massima prudenza e diligenza;
- pagare le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
- stipulare idonee assicurazioni per la copertura dei rischi da responsabilità civile derivanti da responsabilità di Croce Verde, per infortuni e responsabilità professionale, per danni conseguenti ad interventi e operazioni svolte in ambulanza, anche non circolante e al di fuori del mezzo.

ART. 10 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in convenzione è di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, POCV deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori stabiliti dalla C.O. SUEM 118.

L'interruzione ingiustificata del servizio comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 355 C.p. e configura causa di risoluzione del presente accordo ex art. 1456 C.c.

ART. 11 COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone e dei mezzi forniti da POCV sono a carico della stessa, la quale è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'AOUP o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'AOUP medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri POCV dovrà dare prova all'AOUP prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.

POCV è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell'AOUP e di terzi.

POCV dovrà inoltre dotarsi di una polizza assicurativa contro tutti i rischi della presente convenzione, oltre alla garanzia RCT e RCO che preveda la copertura dei danni, con un massimale non inferiore ad € 15.000.000,00 (euro quindici milioni) per ogni sinistro per persona danneggiata e con pari limite minimo per danni a cose ed animali, senza limitazioni di numero.

La polizza non deve prevedere franchigie o scoperti a carico di AOUP e avere validità per l'intera durata dell'accordo, con esclusione dell'azione di rivalsa.

Una copia della suddetta polizza dovrà essere fornita ad AOUP prima dell'avvio del servizio.

ART. 12 SICUREZZA SUL LAVORO

Ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, è a carico della POCV.

La valutazione dei rischi propri della POCV nello svolgimento dell'attività professionale resta a carico della stessa, come la redazione dei relativi documenti e l'informazione/formazione dei propri dipendenti/volontari.

POCV è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali dell'AOUP aventi una contiguità fisica e di spazio.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità di POCV a cui spetta la fornitura dei D.P.I.

Il personale di POCV deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 13 VERIFICHE E CONTROLLI

L'AOUP può effettuare nel corso di vigenza della convenzione qualsiasi tipo di controllo chiedendo anche la necessaria documentazione che dovrà essere esibita da POCV. I controlli a titolo di esempio, non esaustivo, potranno essere effettuati anche in tempo reale su:

- programmazione del servizio;
- personale in servizio e ore di servizio svolte;
- rendicontazione dell'impegno temporale mensile rispetto alla programmazione del mese;
- gestione dei servizi, risorse strumentali impiegate, materiali di consumo;

- gestione contabile e statistica del servizio (chilometraggi, viaggi, costi attribuiti,...);
- documentazione contabile;
- regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti.

POCV deve fornire tutta l'assistenza necessaria per permettere lo svolgimento del suddetto controllo.

ART. 14 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione della convenzione è il Direttore della Centrale Operativa SUEM 118 che provvederà al coordinamento, direzione e controllo tecnico del servizio e si avvarrà della competente U.O. dell'AOUP per il controllo amministrativo/contabile al fine della corretta liquidazione e rendicontazione dei costi, ai sensi della DGRV 179/2014.

ART. 15 RICONSEGNA DELLE ATTREZZATURE

Alla scadenza della convenzione le attrezzature eventualmente messe a disposizione dall'AOUP, dovranno essere riconsegnate nello stato in cui si trovavano il giorno della presa in carico, salvo la normale usura e tenuto conto della particolare tipologia del servizio di urgenza ed emergenza e/o di eventi straordinari avvenuti e verrà redatto un verbale in contraddittorio.

Le eventuali difformità riscontrate formeranno oggetto di razionale valutazione economica ed i relativi importi saranno addebitati a POCV.

ART. 16 OBBLIGHI PER L'AVVIO DELLA CONVENZIONE

POCV dovrà presentare prima dell'avvio del servizio e della decorrenza contrattuale quanto segue:

- elenco del personale dipendente impiegato (autista e infermiere) con relativa qualifica professionale;
- lettera di incarico in caso di utilizzo del personale in libera professione;
- elenco del personale volontario impiegato nei servizi;
- documentazione attestante lo stato di immatricolazione e di omologazione dei mezzi che saranno utilizzati per il servizio e dei mezzi sostitutivi, conformi a quanto richiesto dalla presente convenzione;
- le polizze assicurative contemplate nella presente convenzione;
- referenti della gestione del servizio e relativi recapiti telefonici, informatici, ecc..
- convenzione vigente per lo smaltimento dei rifiuti;
- dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 relativa alla conformità alle normative vigenti dell'attrezzatura in dotazione ai propri mezzi nonché il progetto interno di sicurezza.

ART. 17 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

AOUP e POCV definiscono annualmente, sulla base dei criteri di cui all'allegato "D" della DGR Veneto n° 179/2014, il preventivo dell'importo da corrispondere a POCV a titolo di rimborso delle spese sostenute. È esclusa qualsiasi modalità di retribuzione del servizio, diversa dal rimborso delle spese. L'importo viene corrisposto con la periodicità concordata tra gli Enti, fermo restando il conguaglio annuale sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da POCV.

POCV, con cadenza mensile posticipata, emette fattura, per un valore pari al 95% di un dodicesimo dell'importo annuo previsto nell'offerta da quest'ultima presentata congiuntamente al piano organizzativo (allegato 5). Tale fattura sarà liquidata e pagata da AOUP nei termini di legge.

Al termine di ciascun mese POCV dovrà presentare una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel mese, evidenziando eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato ad inizio mese.

Con cadenza annuale, POCV dovrà produrre specifica rendicontazione dei costi del personale e delle spese effettivamente sostenute al fine di permettere il conguaglio, in aumento o

in diminuzione, di quanto fatturato nell'anno di riferimento.

Detto conguaglio, per i costi generali e di struttura, avverrà con cadenza annuale, ad avvenuta approvazione del bilancio consuntivo. Tale rendicontazione dovrà essere trasmessa ad AOUP non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio.

I conguagli, in aumento o in diminuzione, saranno oggetto di specifica fattura o nota di accredito.

I trasporti annullati e non preventivamente comunicati a Croce Verde saranno conteggiati per il rimborso dei costi sostenuti.

ART. 18 VARIAZIONI ECONOMICHE

AOUP e POCV definiranno annualmente, sulla base dell'accordo e delle voci di costo di cui all'allegato "D" della DGR Veneto n° 179/2014, eventuali variazioni economiche, quali a titolo esemplificativo: ricalcolo della rata della quota di ammortamento a seguito dell'acquisto di un nuovo automezzo; applicazione di un nuovo contratto di lavoro, utilizzo automezzo già ammortizzato, etc...

Le variazioni economiche, relative ai costi di gestione della sede (costi generali e di struttura), saranno definite con cadenza annuale, previo confronto fra le parti, con riferimento ai costi computati nel Conto Economico di Bilancio.

La quota parte dei costi generali e di struttura da addebitare all'AOUP sarà calcolata di anno in anno in proporzione all'aumento o riduzione delle corrispondenti voci di bilancio e in proporzione all'incidenza dei ricavi della presente commessa rispetto al totale dei ricavi di POCV.

Gli aumenti annuali dei costi generali e/o di struttura, non potranno essere addebitati a AOUP in misura superiore al 5% (cinque per cento) rispetto all'offerta presentata di cui all'allegato 5 salvo espressa approvazione da parte dell'AOUP.

Nell'ipotesi in cui – per qualsivoglia ragione – venga meno l'accordo stipulato al di fuori di procedure gestite nel mercato aperto tra l'Azienda ULSS n. 6 Euganea e Croce Verde, i costi generali e/o di struttura, imputati all'Azienda non potranno comunque essere di importo superiore all'importo indicato nel predetto all'allegato 5.

E' ammessa la possibilità di effettuare variazioni di spesa tra una voce e l'altra, fermo restando l'ammontare totale di spesa di cui all'allegato 5.

In caso di eventi eccezionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: necessità di nuovo personale, spese di gestione impreviste) l'AOUP potrà autorizzare o richiedere modifiche al preventivo anche in corso d'anno.

Saranno rendicontati separatamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) che dovessero rendersi necessari in caso di particolari situazioni emergenziali riconducibili a calamità naturali, epidemie o emergenze sanitarie non prevedibili. Lo schema analitico delle voci di costo che saranno rendicontate e imputate, è redatto sullo schema di cui alla DGRV 179/2014, All. D.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione della presente convenzione.

ART. 20 CONTESTAZIONI E PENALI

POCV per nessuna ragione può sospendere il servizio o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, od eseguirlo in ritardo.

Gli eventuali inadempimenti riscontrati, che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati da AOUP tramite PEC. POCV potrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate a POCV le penali di seguito previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera POCV dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto scattare la penale.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'attivazione dei mezzi superiore a 3 ritardi/annui comporta l'applicazione di una penale di 3.000 euro per evento.

Dall'ottavo evento di ritardo/annuo l'Azienda può valutare di risolvere il contratto per inadempimento contrattuale.

Il mancato utilizzo di veicoli idonei alla natura dei trasportati comporta l'applicazione di una penale pari ad € 1.000 (mille euro) per ogni infrazione.

Le penali indicate sono puramente esemplificative e potranno variare a seconda della gravità delle irregolarità commesse, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e dal protrarsi delle inadempienze.

Paritetico diritto di contestazione è riconosciuto in capo a Croce Verde per l'inosservanza ai doveri di cooperazione di cui all'art. 4 della presente convenzione imputabili all'Azienda.

ART. 21 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'AOUP potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta a POCV da effettuarsi a mezzo PEC (posta elettronica certificata), risolvere di diritto la convenzione:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni assunte con l'accordo;
- in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'attivazione dei mezzi secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del presente accordo;
- nel caso in cui uno degli enti partecipanti al partenariato non rispetti più i requisiti di cui all'art. 7 co. 4, del D. Lgs n° 36/2023;
- nel caso in cui l'aumento dei costi indiretti ricalcolati annualmente ed imputabili ad AOUP siano superiori al 5% rispetto all'allegato n.5;
- in caso di sospensione dell'attività per ragioni commerciali, di liquidazione coatta amministrativa, ecc...;
- in tutti i casi in cui i rimborsi siano stati eseguiti senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, 136;
- in caso di perdita dell'accreditamento;
- nel caso in cui intervengano variazioni nello svolgimento delle attività di trasporto sanitario rese da POCV a favore di altri soggetti rispetto a quanto indicato in premessa e tali da determinare il venir meno dei requisiti di cui all'art.7, comma 4, lett. d) del d.lgs 31 marzo 2023, n.36;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Nei sopra indicati casi, POCV sarà in ogni caso tenuta a garantire e a prestare il servizio oggetto del presente accordo alle medesime condizioni economiche e con le stesse modalità organizzative ivi previste fino al subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto individuato da AOUP.

Paritetico diritto di contestazione è riconosciuto in capo a Croce Verde per gravi inadempimenti ai doveri di cooperazione di cui all'art. 4 della presente convenzione imputabili all'Azienda.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

POCV si obbliga ad effettuare il trattamento di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del convenzione in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("RGPD") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Poiché l'attività oggetto della convenzione comporta per POCV il trattamento di dati personali per conto dell'Azienda Ospedale – Università Padova, POCV viene nominata dall'Azienda, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, Responsabile del trattamento dei dati personali.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali viene effettuata mediante un "Atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali" che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, volta a specificare, in dettaglio, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali gravanti sulle parti e derivanti dall'esecuzione del presente partenariato (All. 6) .

L'accettazione della nomina, mediante sottoscrizione, e l'impegno a rispettare le disposizioni ivi previste è condizione necessaria per l'instaurarsi del rapporto giuridico fra le parti.

L'Azienda Ospedale – Università Padova, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, tratta i dati di POCV come da informativa consultabile nel sito web aziendale al seguente link:

<https://www.aopd.veneto.it/Privacy>

ART. 23 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

POCV s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane S.p.a. o altro istituto di credito dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione della convenzione aggiudicata, del quale comunicherà, in sede di accettazione della convenzione o comunque entro sette giorni dall'avvio della fornitura, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

POCV si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti così da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Le fatture emesse per i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere trasmesse all'Azienda Ospedale-Università Padova esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI) in conformità alla normativa vigente.

Tutte le fatture e i documenti contabili emessi devono essere intestati a:

"AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA sede legale in Padova, c.a.p. 35129, via Nicolò Giustiniani 2, Cod. Fisc. e P. IVA 00349040287".

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione ed il contenuto delle fatture:

- Codice Unico Ufficio: UFQVDA;
- Numero e data dell'ordine ricevuto;
- Codice identificativo di gara (CIG);
- Codice commessa #MF739V#

La trasmissione dell'Ordine avverrà tramite il canale NSO da Voi comunicato (PEC/NSO/PEPPOL).

Al fine di supportare il committente nel corretto adempimento dell'obbligo si ricorda che, per le fatture riferite a ordini di beni e servizi, le seguenti informazioni dovranno essere obbligatoriamente indicate nei campi previsti dal formato FatturaPA:

- Identificativo dell'Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2;
- la data di emissione dell'Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3;
- Identificato del mittente dell'Ordine deve essere riportato nel campo 2.1.2.5

Si precisa che l'emissione di ogni fattura elettronica dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine.

Il mancato rispetto delle suddette indicazioni comporta la contestazione della fattura e la contestuale sospensione dei termini di pagamento fino a risoluzione della contestazione stessa.

Dal ricevimento della fattura decorrono i termini di 60 giorni per la verifica della prestazione e la conseguente liquidazione.

L'Azienda Ospedale-Università Padova procederà ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della regolare esecuzione dei servizi svolti nonché previa presentazione di idonei consuntivi come previsto dalla Normativa Regionale vigente.

Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco ufficio da riportare nelle fatture è il seguente: UFQVDA.

La Fattura elettronica deve essere corredata con i seguenti documenti:

- copia in PDF della stessa Fattura;
- copia in PDF del documento di trasporto;
- copia in PDF dell'ordine ricevuto dall'Azienda.

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e tramite mandato del Tesoriere dell'Azienda.

AOUP può sospendere, i pagamenti a POCV quando sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Qualora le contestazioni portino alla richiesta di un documento fiscale di accredito e quest'ultimo non dovesse pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, questa Azienda effettuerà la chiusura delle partite contabili ed effettuerà la compensazione delle partite contabili ai sensi dell'art. 1243 del Codice Civile.

ART. 24 – FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'accordo è competente in via esclusiva il Foro di Padova rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Pia Opera Croce Verde

Per Azienda Ospedale – Università Padova

(sig. Egidio Bassan)

(Dott. Giuseppe Dal Ben)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 3 "*Durata dell'accordo e importo*"; l'art. 11 "*Copertura assicurativa*"; l'art. 16 "*Obblighi per l'avvio della convenzione*"; art. 17 "*Modalità di rendicontazione e pagamento*"; art.18 "*Variazioni economiche*"; art.20 "*Contestazioni e penal*"; art. 21 "*Risoluzione della convenzione*"; art. 22 "*Trattamento dei dati personali*"; l'art. 24 "*Foro Giudiziario Competente*".

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Pia Opera Croce Verde

Per Azienda Ospedale – Università Padova

(sig. Egidio Bassan)

(Dott. Giuseppe Dal Ben)

ALLEGATO 2

Dotazioni strumentali delle ambulanze di soccorso e trasporto

- Smartphone, idoneo a supportare gli applicativi per trasmissione/ricezione dati con la CO del SUEM 118;
- Navigatore satellitare;
- Impianto fisso di distribuzione dell'Ossigeno, con almeno due bombole da 7 litri;
- bombola portatile di Ossigeno e fornitura di Ossigeno;
- aspiratore di secreti portatile;
- pallone autoespandibile (Ambu) e altro materiale sanitario per assistenza respiratoria di base;
- materiale per disinfezione e medicazione;
- dispositivi di protezione individuali prescritti dalle normative;
- guanti monouso non sterili;
- strumenti di immobilizzazione del rachide cervicale e degli arti, per adulti e pediatrici;
- tavola spinale completa di set cinture e fermacapo;
- barella a cucchiaio completa di set cinture;
- materassino a depressione;
- estricatore di Kendrick;
- immobilizzatore pediatrico;
- seggiolina da trasporto;
- defibrillatore semiautomatico;
- monitor multi-parametrico (ECG, PA, SatO₂, ETCO₂);
- ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione compatibile con sistemi di ricezione dell'Azienda;
- Ventilatore artificiale portatile;
- Pulsosaturimetro portatile;
- Sfigmomanometro portatile;
- laringoscopio con relativa serie di lame per adulti e pediatriche;
- Dispositivo per infusione intra-ossea;
- Sistema CPAP;
- Termometro;
- laccio pneumatico;
- borse e /o zaini per trasportare attrezzature, materiali e farmaci;
- Contenitore termo-riscaldante e termo-refrigerante per farmaci;
- faro portatile;
- attrezzature da scasso (piede di porco, cesoia, forbice, guanti da lavoro);
- estintore;
- rilevatore CO comprensivo di sistema di verifica;
- materiale di consumo necessario al funzionamento delle dotazioni strumentali suddette.

ALLEGATO 3

Materiale di consumo

- Aghi cannula e aghi per iniezione intramuscolare varie misure;
- Cerotti, garze e bende;
- Cannule di Guedel;
- Cateteri di Mount;
- Coperte isotermiche;
- Deflussori per infusioni e relativa rubinetteria;
- Elettrodi per ecg per adulti e pediatrici;
- Filtri per circuito respiratori adulti e pediatrici;
- Gel per defibrillatore;
- Ghiaccio secco buste;
- Guanti monouso sterile;
- Mandrini per intubazione adulti e pediatrici;
- Maschere monouso per ambu varie misure;
- Mascherine O2 e occhialini O2;
- Siringhe varie misure;
- Sondini naso gastrici varie misure;
- Sondini da broncoaspirazione varie misure;
- Telini sterile;
- Tubi endotracheali varie misure.

Si precisa che la lista precedente di materiali è riportata a titolo puramente esemplificativo, ai fini della definizione dell'ingombro, per il corretto alloggiamento nell'ambulanza e negli zaini di soccorso.

ALLEGATO 4 Farmaci

- Acido Acetilsalicilico 1g/5ml
- Adrenalina 1mg/1ml
- Amiodarone 150mg/3ml
- Atem 0.5mg/2ml
- Atropina 1mg/1ml
- Betametasone
- Butilbromuro Joscina 20mg/1ml
- Calcio Cloruro 1gr/10ml
- Clorfenamina 10mg/1ml
- Diazepam gtt 5mg/1ml
- Dobutamina 250mg/20cc
- Dopamina 200mg/5ml
- Esmololo 100mg/10ml
- Etilefrina 10mg/1ml
- Flumazenil 0.5mg/5ml
- Furosemide 20mg/2ml
- Glucosio 33% 10ml
- Idrocortisone 250mg/2ml
- Isoprenalina 0,2 mg/ml
- Isosorbide Dinitrato Cps 5mg
- Ketorolac 30mg/1ml
- Lidocaina 200mg/10ml
- Lorazepam 4mg/1ml
- Magnesio Solfato 1gr/10ml
- Metoclopramide 10mg/2ml
- Micropam 10mg/2.5ml
- Midazolam 5mg/1ml
- Naloxone 0.4mg/1ml
- Ondansetrone 4mg/2ml
- Paracetamolo 500mg/50ml
- Propofol 200mg/20ml
- Ranitidina 50mg/5ml
- Rocuronio 50mg/5ml
- Salbutamolo Gtt 5 Mg/MI
- Salbutamolo Puff
- Sol. Fisiologica 10ml
- Succinilcolina 100mg/2ml
- Urapidil 50mg/10ml
- Acqua Ossigenata
- Disintettante Alcolico
- Disinfettante Iodato
- Soluzione Fisiologica Sacca 250 cc
- Soluzione Fisiologica Sacca 100 cc
- Soluzione Fisiologica Sacca 10 cc
- Acqua Per Ppi 10 cc
- Soluzione Glucosata 5% Sacche 250 cc
- Soluzione Elettrolitica Sacche 500 cc
- Soluzione Ringer Lattato 500 cc
- Sodio Bicarbonato 100 cc

- Mannitolo 100cc

Si precisa che la precedente lista di farmaci è riportata a titolo puramente esemplificativo, ai fini della definizione dell'ingombro, per il corretto alloggiamento nell'ambulanza e negli zaini di soccorso.